

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24057 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: SUCCIO ROBERTO
Data pubblicazione: 27/07/2026

Oggetto: prova della
notifica di cartella di
pagamento – distinta postale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5612/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del
Presidente *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato come per legge

- *ricorrente* -

contro

BOLZANELLI GINO

- *intimato* -

e nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*

- *intimata* -

e di

REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente *pro tempore*

- intimata -

e di

CC.II.AA. DI MANTOVA in persona del Presidente *pro tempore*

- intimata -

avverso la sentenza della n. 3961/26/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia depositata in data 18/10/2022

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 26/06/2026 dal Consigliere Roberto Succio

FATTI DI CAUSA

La vicenda prendeva avvio dalla notifica al contribuente, avvenuta l'11 settembre 2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa il 14 giugno 2019, fondata su diverse cartelle relative a IRPEF, IVA, IRAP, tassa automobilistica e diritto annuale camerale. A seguito di tale notifica, Bolzanelli Gino proponeva ricorso deducendo l'omessa notificazione degli atti prodromici, la carenza di motivazione, la decadenza e la prescrizione dei crediti, nonché l'irregolarità della procedura esecutiva preannunciata.

In primo grado il giudice accoglieva il ricorso solo in parte, ritenendo insussistente il diritto di procedere esecutivamente in relazione ad alcune cartelle, mentre respingeva per il resto.

Contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo, da un lato, che per i crediti erariali dovesse applicarsi il termine prescrizionale decennale e, dall'altro, che almeno una delle cartelle fosse stata regolarmente notificata a mezzo posta. Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso originario, mentre il contribuente spiegava appello incidentale, insistendo sulle eccezioni non accolte e ribadendo l'invalidità della

comunicazione ipotecaria e delle cartelle presupposte. La Corte osservava che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non dimostrava la regolare notificazione delle cartelle, poiché le relate non risultavano conformi alle formalità richieste in caso di irreperibilità relativa del destinatario e, inoltre, alcune notifiche eseguite presso l'intermediario non potevano ritenersi valide oltre il termine di efficacia della delega. Quanto alla prescrizione, la Corte rilevava che per la tassa automobilistica operava il termine triennale, per i diritti camerali quello quinquennale e, pur considerando decennale la prescrizione dei tributi erariali principali, osservava che, in relazione agli anni d'imposta e ai crediti azionati, al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria i crediti dovevano ritenersi prescritti. Per tali ragioni veniva respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, mentre veniva accolto l'appello incidentale del contribuente, con riforma della sentenza di primo grado e declaratoria di prescrizione del credito erariale; le spese venivano compensate in ragione della particolarità della materia e dei contrasti giurisprudenziali.

Ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a quattro motivi di censura.

Il contribuente, l'Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia e la Camera di Commercio di Mantova sono rimasti intimati in questa sede di Legittimità

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto ammissibili le censure proposte avverso due cartelle di

pagamento, nonostante l'Agente della riscossione avesse documentato la successiva notificazione di intimazioni di pagamento non impugnate dal contribuente, con conseguente definitività degli atti presupposti e inammissibilità delle doglianze rivolte contro le cartelle.

Il motivo è fondato.

E' trascritta in ricorso per cassazione – nel rispetto del canone di specificità e localizzazione dei motivi di impugnazione di fronte a questa Corte – la documentazione relativa alla regolare notifica, tempestivamente eseguita anteriormente allo spirare del termine di prescrizione, come si legge, dell'avviso di intimazione n. 06420179000764922000, notificato il 14.07.2017 in relazione alla cartella n. 06420070013622865000 (relativa a Irpef a.i. 2004 – notificata il 10.12.2007) e dell' avviso d'intimazione n. 06420179001038157000, notificato il 06/10/2017, in relazione alla cartella n. 06420080001610682000 (relativa a IVA a.i. 2005 – notificata il 14.04.2008).

A fronte di tali circostanze i vizi formali e sostanziali delle cartelle di pagamento, pertanto, avrebbero dovuto esser far valere con l'impugnazione delle intimazioni di pagamento n. 06420179000764922000 in relazione alla cartella n. 06420070013622865000) e n. 06420179001038157000 in relazione alla cartella n. 06420080001610682000.

Va invero data continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» (Cass. n. 37259/2021) e che «l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del

1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d. Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436/2025; Cass. 20476/2025).

Era pertanto onere del contribuente, per far valere qualsiasi ragione di estinzione della pretesa veicolata dalle cartelle, proporre ricorso avverso le sopra dette intimazioni, ex art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992; non essendo ciò avvenuto, ha errato la pronuncia di appello nel ritenere di fronte a sé sindacabili le pretese veicolate per mezzo di tali atti.

Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della notificazione di alcune cartelle benché esse fossero state recapitate mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina speciale di cui all'art. 26 citato, senza che fosse necessario il rispetto delle formalità previste per l'irreperibilità relativa né l'invio della raccomandata informativa.

Il motivo è fondato.

Poiché la stessa sentenza di appello riconosce che le notifiche in argomento sono state eseguite direttamente a mezzo posta dal Riscossore, essa avrebbe dovuto per logica conseguenza ad esse applicare i principi più volte, sul punto, espressi da questa Corte.

Va ricordato in primo luogo che la Corte costituzionale, nel dichiarare la conformità a Costituzione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R.

n. 602 del 1973, con la sentenza n. 175 del 23/07/2018, ha affermato che attraverso la modalità "semplificata" di notifica delle cartelle esattoriali "l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo" e che proprio tale caratteristica giustifica "un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione diretta delle cartelle di pagamento".

Si ritiene poi in questa sede di Legittimità di dover ribadire che poiché non solo gli Uffici finanziari ma anche l'Agente della riscossione è abilitato alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta ordinaria, in tali casi – come nel presente – ciò che va rispettato è unicamente il regolamento postale (*ex multis*, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 19270/2018; Cass. n. 17248/2017); pertanto, «in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa» (Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019; si vedano anche Cass. n. 20769/2021; Cass. n. 17841/2023).

Non vi è quindi spazio per l'applicazione delle disposizioni del codice di rito civile alle quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento, così commettendo effettivamente l'errore di diritto denunciato nei motivi di ricorso.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 139 c.p.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non provata la notificazione di ulteriori cartelle benché, secondo la ricorrente, esse

fossero state regolarmente consegnate a persona idonea a riceverle presso il domicilio del destinatario, con successiva spedizione della raccomandata semplice di avvenuta notificazione, reputata sufficiente ai fini della validità del procedimento notificatorio. L'Agente della riscossione sostiene in sintesi che le cartelle n. 06420140007346349001 e n. 06420140012501680001 erano state validamente notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna alla compagna del contribuente, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel medesimo motivo, il ricorso richiama la documentazione prodotta sin dal primo grado, riprodotta a questa Corte, rappresentata dagli avvisi di ricevimento e dalla distinta di spedizione della raccomandata informativa, riferiti alla cartella n. 06420140007346349001, allegato 3.7 del fascicolo di primo grado, e alla cartella n. 06420140012501680001, allegato 3.8 del fascicolo di primo grado

Il motivo è fondato limitatamente a quanto dedotto con riguardo alla cartella n. 06420140012501680001.

La parte motivazionale della sentenza di appello afferma che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non comprovava la regolare notificazione anche delle cartelle n. 06420140007346349001 e n. 06420140012501680001. In particolare, la Corte rilevava che le notifiche non erano state eseguite nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 140 c.p.c., come derogate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Orbene, dalla documentazione in atti si evince che la notificazione delle cartelle n. 06420140007346349001 e n. 06420140012501680001 è stata regolarmente effettuata con consegna a persona diversa dal destinatario e invio della CAN da parte del messo comunale.

Risulta peraltro l'invio di una raccomandata informativa solo per quanto riguarda la cartella n. 06420140012501680001, non per l'altra

cartella n. 06420140007346349001, non essendo sufficiente l'attestazione di spedizione senza la distinta accettata dall'ufficio postale. La documentazione in atti ("2. Relate di notifica", come denominata dalla ricorrente nel fascicolo telematico), puntualmente versata in atti a questa Corte, attesta unicamente che in data 06/05/2015 è stata spedita - come da distinta unita a tali documenti di cui sopra - la raccomandata n. 689133532773 riferita proprio alla sola cartella n. 06420140012501680001, nulla attestando quanto alla raccomandata che dovevasi spedire con riguardo alla ulteriore autonoma cartella n. 06420140007346349001.

Il motivo va quindi accolto unicamente con riguardo alla cartella n. 06420140012501680001, mentre deve esser rigettato quanto alla cartella n. 06420140007346349001.

Il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il *dies a quo* della prescrizione nell'anno d'imposta, confondendo il diverso istituto della decadenza con quello della prescrizione, e avrebbe inoltre omesso di considerare tanto la validità delle notificazioni delle cartelle quanto l'efficacia interruttiva delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente erronea declaratoria di prescrizione dei crediti azionati.

Il motivo è fondato.

La prescrizione deve essere rideterminata nei limiti di quanto stabilito negli altri motivi, oggetto di accoglimento, e accertato a seguito di rinvio, anche con riguardo alla diversa tipologia di crediti di cui si discute, rendendosi quindi necessaria una rinnovazione del giudizio di fatto in quella sede, tenendo conto che nei confronti delle cartelle di pagamento non si può fare valere la decadenza dal tributo e che, con

riferimento ai tributi erariali, il termine di prescrizione è stato correttamente indicato dalla sentenza impugnata in dieci anni quanto ai tributi. Come è noto, i diversi tributi erariali soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. n. 11555/2018; Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 10547/2019; Cass. n. 12740/2020; Cass. Sez. Un. n. 8500/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass. n. 16395/2022).

In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo motivo, limitatamente alla cartella 06420140012501680001, nonché il quarto nei termini di cui in motivazione; nel resto il ricorso è rigettato; la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai profili di cui ai motivi oggetto di accoglimento con rinvio al giudice di merito per nuovo esame del fatto nel rispetto dei superiori principi

p.q.m.

accoglie il primo, il secondo, il terzo motivo limitatamente alla cartella 06420140012501680001, nonché il quarto nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.

Il Presidente
Giacomo Maria Nonno